

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO ACCETTAZIONE ASSEGNI

FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al 01/2023

redatto ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della Delibera del CICR del 4 marzo 2003 e del Provvedimento Banca d'Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ.

Informazioni sull'Intermediario Finanziario

Cofidis S.A., Succursale italiana:
Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano – Tel. 02 36.61.61 – PEC: cofidis@legalmail.it - www.cofidis.it - Part. IVA 12548990964 - Cod. Fisc. e nr Registro Imprese di Milano 12548990964 - Cap. Soc. (€) 67.500.000,00 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A – soggetta alla vigilanza della Banca di Francia (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) e, in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza della Banca d'Italia, per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni normative.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO "ACCETTAZIONE ASSEGNI"

Il servizio "accettazione assegni" consiste nell'assunzione da parte di COFIDIS, nei termini e alle condizioni di seguito descritte, di una "garanzia-assegni", intendendosi per tale l'obbligo di COFIDIS di garantire il buon fine dell'assegno e pertanto, in caso di assegno risultato inequivocabilmente "non soluto" (quali ad esempio assegni non andati a buon fine per mancanza fondi, assegni protestati, assegni rubati), l'obbligo di pagare al Sottoscrittore l'importo portato dall'assegno stesso.

Rischi specifici

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o delle procedure di erogazione del servizio, legittimano COFIDIS a non provvedere ad alcun pagamento per eventuali "garanzie-assegni" rilasciate.

Rischi generici

Si possono manifestare rischi legati all'incremento di commissioni o spese a carico del Sottoscrittore non imposte da COFIDIS a fronte di variazioni di costi bancari, postali, fiscali, ecc.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

Condizioni economiche del servizio

Interessi di mora	1,5% su base mensile, e in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge
Quota Adesione IVA	Max € 495,00 + IVA
Quota Rinnovo	Max € 495,00 + IVA
Commissione % per assegno accettato	Max 2,75% + IVA (Minimo € 3,00 + IVA)
IVA)	
Minimo mensile fatturabile IVA	Max € 1.000,00 + IVA
Spese incasso	€ 2,50 + IVA
Costo insoluto	€ 4,00 + IVA
Costo per invio a mezzo posta comunicazioni periodiche	€ 1,00 + IVA
Costo per invio telematico comunicazioni periodiche	€ 0,00+ IVA

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

DURATA DEL CONTRATTO: il contratto è stipulato a tempo indeterminato.

Recesso dal contratto

Il Contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Peraltro, ciascuna delle parti potrà recedere dallo stesso con l'osservanza delle disposizioni che seguono. COFIDIS ha la facoltà di recedere, in ogni momento, dal Contratto di linea servizio, dandone preavviso scritto (a mezzo e-mail, od altro idoneo mezzo di comunicazione scritta anche telematica) da far pervenire al Sottoscrittore 7 giorni prima della data del recesso ovvero potrà recedere immediatamente e senza preavviso qualora il Sottoscrittore compisse fatti o atti tali da turbare la reciproca fiducia sulla quale si basa il presente Contratto di linea servizio ovvero qualora la stessa

intendesse interrompere, a propria totale discrezione, l'erogazione del servizio. Il Sottoscrittore potrà recedere dal Contratto in ogni momento senza penalità e senza spese ai sensi dell'art. 120-bis del TUB, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata a: cofidis-retail@legalmail.it. In caso di recesso da parte del Sottoscrittore, il medesimo sarà tenuto a corrispondere la quota annua dovuta per il servizio accettazione assegni per l'anno in corso al momento del recesso. I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 10 giorni.

Reclami

I reclami devono essere inviati per scritto all'indirizzo di COFIDIS S.A., Succursale italiana 20134 Milano - Via G. Antonio Amadeo, 59 o tramite email a: ufficio.reclami@cofidis.it. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 60 giorni dalla sua presentazione, il cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A tal proposito COFIDIS mette a disposizione della Clientela la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti". Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure accedere al sito dell'intermediario www.cofidis.it.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

"Accordo" o "Contratto" significa il presente accordo.
 "Assegno regolare" significa ogni assegno, trasferibile o non trasferibile, che abbia i seguenti requisiti:
I) emesso a favore dell'esercizio convenzionato e presentato durante le ore di apertura al pubblico per pagamenti, in tutto o in parte, di beni o servizi facenti parte dell'attività caratteristica dell'Esercizio Convenzionato; **II)** "negoziabile", ossia girabile per la messa all'incasso presso banca italiana o estera; **III)** compilato per intero ed interamente manoscritto di pugno dal traente dall'atto dell'emissione, con il medesimo strumento di scrittura, per acquisti effettuati al momento della richiesta di garanzia.
 Il servizio non viene offerto, pertanto, in presenza di assegni girati, circolari, postdatati, antedatati, presentati già firmati o compilati; "COFIDIS" significa COFIDIS S.A., Succursale italiana.
 "Commissione" significa il corrispettivo dovuto dal Sottoscrittore a COFIDIS a fronte del rilascio di ogni singola "garanzia-assegni", calcolato nella misura percentuale indicata nel frontespizio del presente Accordo sul valore facciale dell'assegno presentato al pagamento.
 "Esercizio convenzionato" significa ciascun esercizio commerciale del Sottoscrittore, specificato nel presente Accordo (e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante), abilitato (a mezzo di personale all'uopo "incaricato") all'uso del servizio.
 "Accettazione non disponibile" ovvero "Garanzia non disponibile" significa la dichiarazione espressa da COFIDIS in risposta ad una richiesta da parte dell'esercizio convenzionato, allorché COFIDIS non assuma la "garanzia-assegni" rispetto ad un pagamento riservandosi COFIDIS, espressamente, tale specifica facoltà con il presente Accordo.
 "Numero Accettazione" ovvero "Numero Garanzia" significa il numero che indica ogni "garanzia-assegni" assunta da parte di COFIDIS nei confronti dell'Esercizio Convenzionato, in risposta ad una richiesta effettuata da quest'ultimo.
 "Quota di adesione" significa quota dovuta a COFIDIS, da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per il primo anno di convenzionamento al servizio, a partire dalla data di stipula del contratto.
 "Quota di rinnovo" significa quota dovuta a COFIDIS, da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per ciascun anno - successivo al primo - di convenzionamento al servizio.
 "Servizio accettazione assegni" o "Servizio" significa le "prestazioni" effettuate da COFIDIS nei termini ed alle condizioni di cui all'Accordo.
 "Sottoscrittore" significa la persona fisica o giuridica, titolare di uno o più esercizi commerciali, che si convenziona al servizio "accettazione assegni".
 "Traente" ovvero "Cliente" significa il cliente dell'esercizio convenzionato che effettua un pagamento in favore del Sottoscrittore a mezzo di assegno di c/c, rispetto al quale venga richiesta a COFIDIS la "garanzia-assegni".
 "Spese per invio comunicazioni periodiche": Le spese sostenute dall'intermediario ogni volta che invia al Cliente le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente in materia sulla trasparenza, secondo le modalità stabilite nel Contratto; la periodicità di invio di queste comunicazioni è annuale/mensile.

OFFERTA FUORI SEDE
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
 per rilascio di garanzie acquisto di crediti

Si consiglia una **lettura attenta dei diritti** prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e ricevere una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e ricevere il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto e/o il documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire

con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti a tempo indeterminato**.
- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [indirizzo geografico e indirizzo di posta elettronica dell'ufficio reclami]. L'intermediario deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure sul sito www.cofidis.it

**LINEA SERVIZIO "ACCETTAZIONE ASSEGNI"
CONDIZIONI GENERALI PER IL "CONVENZIONAMENTO AL SERVIZIO ACCETTAZIONE ASSEGNI"**

Oggetto del contratto.

Oggetto del presente contratto (di seguito il "Contratto"), tra COFIDIS e il Sottoscrittore, è il "servizio accettazione assegni" erogato da COFIDIS in favore del Sottoscrittore. Il servizio "accettazione assegni" consiste nell'assunzione da parte di COFIDIS, nei termini e alle condizioni di seguito descritte, di una "garanzia-assegni", intendendosi per tale l'obbligo di COFIDIS di garantire il buon fine dell'assegno e pertanto, in caso di assegno risultato inequivocabilmente "non soluto" (quali ad esempio assegni non andati a buon fine per mancanza fondi, assegni protestati, assegni rubati), l'obbligo di pagare al Sottoscrittore l'importo portato dall'assegno stesso.

Il presente servizio può essere erogato tramite le seguenti modalità: 1) automatizzata, mediante apparati hardware, secondo le modalità indicate da COFIDIS; 2) modalità web mediante accesso dedicato ad internet, che sarà rilasciato presso l'esercizio convenzionato.

L'assunzione della "garanzia-assegni" o il suo diniego da parte di COFIDIS non costituisce espressione di un giudizio sulla affidabilità o meno o su qualsiasi altra qualità specifica dei traenti gli assegni. Il "servizio accettazione assegni" è regolato dalle seguenti clausole, termini e condizioni.

1 - Definizioni.

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni seguenti avranno i significati indicati qui di seguito:

"Accordo" o "Contratto" significa il presente accordo.

"Assegno regolare" significa ogni assegno, trasferibile o non trasferibile, che abbia i seguenti requisiti:

I) emesso a favore dell'esercizio convenzionato e presentato durante le ore di apertura al pubblico per pagamenti, in tutto o in parte, di beni o servizi facenti parte dell'attività caratteristica dell'Esercizio Convenzionato; **II)** "negoziabile", ossia girabile per la messa all'incasso presso banca italiana o estera; **III)** compilato per intero ed interamente manoscritto di pugno dal traente all'atto dell'emissione, con il medesimo strumento di scrittura, per acquisti effettuati al momento della richiesta di garanzia. Il servizio non viene offerto, pertanto, in presenza di assegni girati, circolari, postdatati, antedatati, presentati già firmati o compilati;

"COFIDIS" significa COFIDIS S.A., Succursale italiana.

"Commissione" significa il corrispettivo dovuto dal Sottoscrittore a COFIDIS a fronte del rilascio di ogni singola "garanzia-assegni", calcolato nella misura percentuale indicata nel frontespizio del presente Accordo sul valore facciale dell'assegno presentato in pagamento.

"Esercizio convenzionato" significa ciascun esercizio commerciale del Sottoscrittore, specificato nel presente Accordo (e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante), abilitato (a mezzo di personale all'uopo "incaricato") all'uso del servizio.

"Accettazione non disponibile" ovvero "Garanzia non disponibile" significa la dichiarazione espressa da COFIDIS in risposta ad una richiesta da parte dell'esercizio convenzionato, allorché COFIDIS non assuma la "garanzia-assegni" rispetto ad un pagamento riservandosi COFIDIS, espressamente, tale specifica facoltà con il presente Accordo.

"Numero Accettazione" ovvero "Numero Garanzia" significa il numero che indica ogni "garanzia-assegni" assunta da parte di COFIDIS nei confronti dell'Esercizio Convenzionato, in risposta ad una richiesta effettuata da quest'ultimo.

"Parti" significa entrambe le parti che hanno sottoscritto l'Accordo.

"Quota di adesione" significa quota dovuta a COFIDIS, da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per il primo anno di convenzionamento al servizio, a partire dalla data di stipula del contratto.

"Quota di rinnovo" significa quota dovuta a COFIDIS, da pagare in via anticipata e non rimborsabile, per ciascun anno - successivo al primo - di convenzionamento al servizio.

"Servizio accettazione assegni" o "Servizio" significa le "prestazioni" effettuate da COFIDIS nei termini ed alle condizioni di cui all'Accordo.

"Sottoscrittore" significa la persona fisica o giuridica, titolare di uno o più esercizi commerciali, che si convenziona al servizio "accettazione assegni".

"Traente" ovvero "Cliente" significa il cliente dell'esercizio convenzionato che effettua un pagamento in favore del Sottoscrittore a mezzo di assegno di c/c, rispetto al quale venga richiesta a COFIDIS la "garanzia-assegni".

"Spese per invio comunicazioni periodiche": le spese sostenute dall'intermediario ogni volta che invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente in materia sulla trasparenza, secondo le modalità stabilite nel contratto; la periodicità di invio di queste comunicazioni è annuale/mensile.

2 - Modalità di svolgimento del Servizio Accettazione Assegni.

a) Il servizio è a disposizione del Sottoscrittore secondo quanto comunicato da COFIDIS.

b) Ogni esercizio convenzionato dovrà mantenere esposta, in modo ben visibile, l'informativa ai sensi della normativa pro-tempore vigente in materia di protezione di dati personali all'uopo consegnatagli da COFIDIS, affinché la clientela possa prenderne comoda visione e dovrà adottare, altresì, per ogni "assegno regolare" per cui intende chiedere la "garanzia-assegni" di COFIDIS, la seguente procedura obbligatoria:

I) Verificare che l'assegno presentato per l'estinzione del debito sia "Assegno regolare" ai sensi del presente Contratto; **II)** Informare previamente il cliente che il negozio si avvale del servizio "accettazione assegni" COFIDIS; **III)** A mezzo di un proprio "incaricato", di mettere a disposizione del cliente l'informativa, spiegando che il trattamento dei dati viene fatto esclusivamente per l'esecuzione del servizio e quindi ai fini del rilascio della garanzia nel suo interesse. **IV)** Ottenere dal traente un documento di identità che attesti generalità, indirizzo e firma. Assicurarsi, in ogni caso, che i dati forniti dal traente corrispondano effettivamente alla persona che presenta l'assegno, richiedendo un valido documento d'identità e procedendo così all'identificazione del traente ad esempio verificando che la firma apposta sull'assegno corrisponda a quella riportata sul documento d'identità, che la fisionomia del traente coincida con quella della fotografia presente sul documento d'identità fornito al Sottoscrittore; **V)** Controllare che l'assegno sia negoziabile e che l'importo corrisponda a quello per il quale s'intende richiedere la "garanzia-assegni"; **VI)** Assicurarsi che l'assegno sia compilato per intero ed integralmente manoscritto di pugno dal traente, con il medesimo strumento di scrittura, comprendendo: la data ed il luogo di emissione, l'importo in cifre e in lettere da comunicarsi a COFIDIS, l'esercizio convenzionato come beneficiario, la firma del traente; **VII)** Solo dopo aver verificato la corretta compilazione dell'assegno, e sempre a mezzo di un "incaricato", effettuare la richiesta di

accettazione in presenza del traente, secondo la procedura obbligatoria prevista da COFIDIS nella "Guida all'utilizzo" del servizio fornita al Sottoscrittore; **VIII)** Con la risposta "Numero Accettazione / Numero Garanzia", scrivere sul retro dell'assegno tale numero; **IX)** Presentare in banca per l'incasso entro il termine perentorio di due giorni lavorativi bancari l'assegno per il quale è stato ottenuto il "Numero Accettazione / Numero Garanzia"; **X)** Custodire, con la massima diligenza e cura, per tutta la durata del rapporto e comunque in ogni caso per un periodo di almeno 5 anni dalla data della richiesta a COFIDIS la documentazione attestante la transazione eseguita e ogni altro documento obbligatorio previsto di volta in volta dalla relativa procedura di utilizzo; **XI)** Attuare comunque tutte le procedure che vengono comunicate, da COFIDIS al Sottoscrittore, durante il tempo di vita del presente Accordo.

c) Se dopo aver ottenuto il "Numero Accettazione / Numero Garanzia" relativamente ad un assegno, lo stesso dovesse risultare in modo inequivocabile non soluto, il Sottoscrittore deve darne notifica a COFIDIS, a mezzo mail all'indirizzo: rimborsi@cofidis.it, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data in cui il Sottoscrittore stesso ne sia venuto a conoscenza e comunque non oltre cinque giorni dalla data di avvenuto addebito la cui prova resta a carico ed onere dello stesso Sottoscrittore. COFIDIS procederà al pagamento dell'importo dello stesso secondo le modalità specificate all'articolo 4 del presente Accordo.

d) COFIDIS non provvede ad alcun pagamento per eventuali "garanzie-assegni" rilasciate in presenza di assegni non regolari o per i quali non sia stata -esattamente- seguita la procedura specificata alla clausola b) che precede, ferma restando il suo diritto all'incasso della commissione.

e) Il Sottoscrittore dichiara di assumere la responsabilità della veridicità di quanto comunicherà - ai sensi della procedura obbligatoria di cui alla clausola b) che precede - a COFIDIS nei confronti sia della medesima che dei clienti stessi nonché di soggetti terzi e/o di ogni Autorità a cui dovessero essere resi da parte di COFIDIS dati e/o informazioni in ottemperanza di obblighi di legge.

f) Il Sottoscrittore prende atto che eventuali telefonate effettuate a COFIDIS potranno essere registrate per motivi di sicurezza, di verifica della correttezza dei dati comunicati e per finalità di miglioramento del servizio e di Customer Care.

La registrazione delle telefonate - previo avviso da parte dell'operatore telefonico che raccoglie la chiamata e relativa accettazione da parte del Sottoscrittore ovvero dei suoi incaricati - avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate in entrata. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile a soggetti non espressamente autorizzato da COFIDIS. Le registrazioni delle telefonate potranno essere ascoltate solo da personale espressamente autorizzato - dipendenti e/o collaboratori di COFIDIS - i quali, in qualità di incaricati del trattamento dati, svolgono il servizio di assistenza tecnica e/o di gestione e coordinamento dei servizi di COFIDIS.

3 - Compensi per il Servizio. Approvazione estratti conto.

I costi inerenti al presente servizio a carico del Sottoscrittore sono quelli specificati nel Documento di Sintesi, che è il frontespizio del presente Contratto e ne costituisce parte integrante.

La liquidazione del costo del servizio avviene come segue:

I) COFIDIS emetterà regolari estratti conto/fatture mensili per i costi del Servizio indirizzandole al Sottoscrittore.

II) I costi e gli oneri relativi all'esecuzione del presente Contratto, dovuti dal Sottoscrittore a COFIDIS, saranno addebitati sul conto corrente del Sottoscrittore, ferma la facoltà di COFIDIS di compensare, in caso di mancato pagamento, ogni somma di cui il Sottoscrittore fosse debitore con le eventuali posizioni a Suo credito per richieste di rimborso di "Assegni regolari" pervenute a COFIDIS.

COFIDIS provvederà ad addebitare gli importi dovuti entro la fine del mese di emissione dell'estratto conto/fattura.

Qualora, per qualsivoglia motivo, il sistema di addebito in c/c non sia attivo, il Sottoscrittore si impegna a provvedere al pagamento di tutte le fatture emesse da COFIDIS con rimessa diretta entro la fine del mese di emissione della fattura.

L'invio delle fatture e dei relativi estratti conto sarà effettuato da COFIDIS secondo la periodicità indicata nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto a COFIDIS - per iscritto - un reclamo specifico, i medesimi si intenderanno senz'altro approvati dal Sottoscrittore con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Ad ogni rinnovo del Contratto COFIDIS avrà facoltà di adeguare i costi di cui alla presente clausola in base agli indici ISTAT relativi all'ultimo anno.

4 - Pagamenti da parte di COFIDIS.

Subordinatamente alla rigorosa e completa osservanza delle obbligazioni e prescrizioni specificate nel presente Contratto da parte del Sottoscrittore, quest'ultimo avrà l'obbligo di trasferire a COFIDIS ogni "Assegno Regolare" per cui COFIDIS medesima abbia espressamente assunto la "garanzia-assegni" e che non sia andato a buon fine.

In relazione a tale obbligo il Sottoscrittore dovrà:

I) trasmettere l'assegno, o la relativa documentazione sostitutiva laddove il titolo di credito non sia più nella disponibilità del Sottoscrittore (ad es. in relazione a sequestri del titolo o di altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria), a COFIDIS unitamente ad ogni altra certificazione che ne comprovi l'inesigibilità, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui il Sottoscrittore medesimo ha ricevuto in restituzione il detto assegno, o documentazione sostitutiva, dalla propria Banca (documentando detta data a COFIDIS), pena la decadenza dal diritto.

COFIDIS provvederà al pagamento degli importi relativi agli assegni insoluti ogni ultimo giorno del mese in cui avrà ricevuto - da parte del Sottoscrittore - tutta la documentazione necessaria a comprova del mancato incasso.

Le "garanzie-assegni" richieste a COFIDIS dovranno avere ciascuna ad oggetto assegni il cui importo non superi quello massimo specificato nel frontespizio del presente Contratto di linea servizio. COFIDIS non rimarrà in alcun modo obbligata verso il Sottoscrittore, qualora l'importo dell'assegno differisca da quello comunicato nella richiesta di "garanzia-assegni" oppure qualora il Sottoscrittore non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione del titolo all'incasso in banca nei termini previsti al precedente articolo 2 lett. b) punto IX), comunque per tutti gli assegni che risultino non regolari ai sensi del presente contratto di linea servizio. E' facoltà di COFIDIS ritardare l'emissione del pagamento qualora la verifica sulla regolarità del titolo e/o sulla corretta esecuzione del presente Accordo da parte del Sottoscrittore necessitassero, obiettivamente, di maggiori tempi di analisi da parte sua. COFIDIS non sarà in alcun modo obbligata verso il Sottoscrittore a fronte di assegni rispetto ai quali essa non abbia assunto la "garanzia-assegni" dall'uopo fornendo l'apposito "Numero Accetta-

zione / Garanzia", riservandosi infatti COFIDIS il diritto di assumere o meno ogni singola "garanzia-assegno" richiesta a propria discrezione. Fermo quanto sopra in via generale, per il caso specifico di morosità del Sottoscrittore nel pagamento degli importi dovuti a COFIDIS in forza del presente Accordo, il Sottoscrittore medesimo perderà automaticamente ed irrevocabilmente il diritto, eventualmente ad esso spettante, al rimborso sia di "tutti" gli assegni per i quali COFIDIS abbia assunto la "garanzia-assegno" durante il periodo di mora, sia di "tutti" gli ulteriori assegni comunque tornati insoluti in detto periodo, fermo restando il diritto di COFIDIS di ottenere dal Sottoscrittore la commissione.

Relativamente a quegli assegni per cui COFIDIS abbia assunto la "garanzia assegni", il Sottoscrittore prende atto ed accetta, ora per allora, che tutte le somme versate in seguito dal traente, a qualsiasi titolo, ivi compreso a titolo di interessi di mora e/o penali, saranno di competenza esclusiva di COFIDIS che avrà diritto a riceverle in pagamento anche qualora incassate dal Sottoscrittore per qualsiasi ragione. In tale ultimo caso, il Sottoscrittore dovrà rimettere tali somme a COFIDIS a semplice richiesta, fatto altresì salvo quanto previsto al successivo art. 15 (Compensazione).

5 - Forza maggiore: limitazione di responsabilità.

COFIDIS non è responsabile per ogni ritardo o sospensione del Servizio, se tale ritardo o sospensione sono determinati da cause di forza maggiore, intendendosi tali:

a) scioperi (anche del personale COFIDIS); **b)** incendi, allagamenti; **c)** danni derivati agli strumenti operativi con cui viene espletato il servizio offerto; **d)** inabilità ad operare a causa del non funzionamento di altre strutture da cui COFIDIS dipende per la prestazione del servizio; **e)** ogni altra causa che sia ragionevolmente fuori dal controllo di COFIDIS. COFIDIS non si assumerà il rischio del mancato pagamento da parte del traente dovuto a moratorie o inibitorie disposte dalla legge, da norme equiparabili o da provvedimenti di qualsiasi autorità, a cause di forza maggiore quali stato di guerra, ostilità, rivoluzioni, tumulti, eventi catastrofici di origine naturale, esplosioni, contaminazioni radioattive, o, con riferimento a Debitori Enti Pubblici, da interventi ordinari o straordinari, legislativi e non, che comportino una gestione del Servizio diversa da quella ordinaria o la loro totale o parziale inesigibilità.

6 - Materiale pubblicitario.

Il materiale pubblicitario di COFIDIS consiste in: **a)** vetrofanie, depliant, materiale operativo per l'utilizzo del servizio dato agli esercizi convenzionati; **b)** spazi pubblicitari di proprietà, in concessione, licenza d'uso o a qualsivoglia titolo attribuiti a COFIDIS e a disposizione dell'esercizio convenzionato; **c)** ogni documento, foglio, oggetto rappresentativo dell'immagine COFIDIS e/o dei marchi dei servizi dalla medesima offerti. Ogni esercizio convenzionato dovrà applicare la/le vetrofanie/e nei punti di evidenza sulle porte d'ingresso dell'esercizio stesso. Il materiale pubblicitario COFIDIS fornito all'esercizio convenzionato rimane di proprietà di COFIDIS. Alla cessazione del presente Accordo, il Sottoscrittore non sarà più autorizzato all'utilizzo di detto materiale. Fintanto che il presente Accordo rimarrà in vigore tra le parti l'esercizio convenzionato potrà utilizzare l'immagine e i marchi dei servizi di COFIDIS all'interno della propria pubblicità, purché tale utilizzo non determini in qualsiasi modo uno svilimento dell'immagine COFIDIS. Allo stesso modo COFIDIS potrà utilizzare l'immagine dell'esercizio convenzionato all'interno della propria.

7 - Durata del contratto. Recesso dal contratto. Tempi massimi di chiusura del rapporto.

Il Contratto relativo al "servizio accettazione assegni" viene stipulato a partire da oggi ed a tempo indeterminato. Peraltro, ciascuna delle parti potrà recedere dallo stesso con l'osservanza delle disposizioni che seguono. COFIDIS ha la facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto dandone preavviso scritto (a mezzo e-mail, od altro idoneo mezzo di comunicazione scritta) da far pervenire al Sottoscrittore 7 giorni prima della data di recesso, ovvero potrà recedere in ogni momento e senza preavviso, qualora la reciproca fiducia sulla quale si basa il presente Accordo sia turbata da atti o fatti del Sottoscrittore o dalla presenza di elementi che lo riguardano emersi a seguito di ulteriori indagini svolte da COFIDIS. Il Sottoscrittore potrà recedere dal Contratto in ogni momento senza penalità e senza spese" ai sensi dell'art. 120-bis del TUB, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata a: cofidis-retail@legalmail.it. In caso di recesso da parte del Sottoscrittore, il medesimo sarà tenuto a corrispondere la quota annua dovuta per il servizio accettazione assegni per l'anno in corso al momento del recesso. I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 10 giorni.

8 - Clausola risolutiva espressa. Sospensione del servizio. Interessi di mora. Cessazione del contratto. Sospensione del servizio.

La liquidazione di tutti gli importi dovuti dal Sottoscrittore in forza del presente Accordo (art. 3) dovrà effettuarsi, inderogabilmente, nei termini fissati dal presente Contratto, convenendosi oggi espressamente che il mancato rispetto anche di uno solo di detti termini consentirà a COFIDIS di ritenere senz'altro risolto di diritto, ex art.1456 c.c., il presente Contratto e, comunque ed in ogni caso, di sospendere il servizio "accettazione assegni" nei confronti del Sottoscrittore. Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti, sia che COFIDIS si limiti a sospendere il servizio, sia che decida invece di avvalersi della clausola risolutiva espressa sopra prevista, decorrerà comunque a carico del Sottoscrittore l'obbligo di corrispondere a COFIDIS, oltre a tutti gli importi già maturati a suo favore a quella data, gli interessi di mora sulle somme dovute, calcolati in misura pari all'1.5% su base mensile, e in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge, oltre alle spese.

COFIDIS avrà, inoltre la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., in caso di sottoposizione del Sottoscrittore a procedure concorsuali, esecutive e/o cautelari, di elevazione protesti nei confronti del Sottoscrittore e altresì nell'ipotesi di inosservanza, anche parziale, della procedura di richiesta della "garanzia-assegno" di cui all'art.2 sub b) del presente Accordo da parte del Sottoscrittore. In caso di cessazione del Contratto, a qualunque causa dovuta (recesso, risoluzione, ecc.), l'esercizio convenzionato perde immediatamente i diritti di utilizzo del materiale COFIDIS, come pure il diritto di utilizzo dell'immagine COFIDIS in qualsiasi iniziativa pubblicitaria e non.

COFIDIS ha facoltà di sospendere, con efficacia immediata, a suo insindacabile giudizio, l'operatività del presente Contratto, dandone comunicazione e motivazione al Sottoscrittore con qualsiasi mezzo, anche verbale, che consenta la conoscenza della sospensione stessa.

9 - Trattamento dei dati personali.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei clienti, il Sottoscrittore e COFIDIS si danno reciprocamente atto, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali proporzionata vigente, di essere Titolari Autonomi per il trattamento dei dati personali, relativamente alle rispettive attività. Le Parti, per quanto di ciascuna competenza, saranno tenute ad osservare ed a far osservare la suddetta normativa in tema di privacy, oltre a quelle ulteriori misure che fossero richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

È fatto espresso divieto al Sottoscrittore, nel caso di cessione a terzi delle schede della propria clientela, di utilizzare la qualità di cliente di COFIDIS come criterio di selezione per un'eventuale individuazione del target pubblicitario.

Il Sottoscrittore si obbliga a comunicare tempestivamente a COFIDIS il verificarsi di eventuali incidenti o rischi che possano compromettere la disponibilità, integrità e riservatezza dei dati personali della clientela.

Il Sottoscrittore si impegna altresì a trasmettere a COFIDIS i dati personali dei clienti nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati.

Il Sottoscrittore si impegna a tenere manlevata ed indenne COFIDIS da tutte le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

In particolare, il Sottoscrittore garantisce che ai Clienti siano fornite le informative previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di protezione dei dati personali, e di raccogliere il relativo consenso.

10 - Oneri e spese.

Tutti gli oneri, anche fiscali, le spese, le commissioni ed ogni altro costo previsti sono indicati nel Foglio Informativo - Documento di Sintesi e sono a carico del Sottoscrittore. Sono altresì a carico del Sottoscrittore i costi di connessione e traffico dati e voce.

I tassi di interessi applicati sono indicati nel Foglio Informativo - Documento di Sintesi.

11 - Comunicazioni periodiche.

COFIDIS, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, invierà con cadenza almeno annuale e comunque a fine rapporto, una comunicazione comprensiva di rendiconto delle movimentazioni contabili del periodo (ossia, l'estratto conto di cui al precedente art. 3) e del documento di sintesi. Essa si intenderà tacitamente approvata se non contestata a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento. Le modalità di invio di tale comunicazione devono in ogni caso includere la forma cartacea e quella elettronica. In ogni momento del rapporto il Sottoscrittore ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Nel caso in cui sia previsto l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dal momento in cui il Sottoscrittore ha ricevuto la relativa comunicazione.

Le Parti convengono espressamente che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno.

12 - Variazioni delle condizioni economiche e normative.

Ai sensi dell'art. 118 del TUB, secondo quanto previsto dall'Accordo sottoscritto, COFIDIS ha la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali ed economiche previste dall'Accordo stesso. Tali modifiche unilaterali saranno comunicate mediante una "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con preavviso di almeno due mesi. La modifica unilaterale proposta si intende approvata se il Sottoscrittore non recede, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa; in questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le predette prescrizioni di legge sono inefficaci, se sfavorevoli al Sottoscrittore.

13 - Non trasferibilità del contratto.

Il presente Contratto non può essere trasferito o ceduto dal Sottoscrittore.

14 - Obblighi di informazione.

Il Sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente a COFIDIS, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata a: cofidis-retail@legalmail.it, qualsiasi variazione della forma giuridica e/o amministrativa e/o della compagine sociale, ecc. che intervenga in ambito societario, nonché qualsiasi trasferimento della sede della società e/o della residenza o domicilio del legale rappresentante.

15 - Compensazione.

COFIDIS avrà diritto -in via esclusiva- a compensare quanto da essa dovuto al Sottoscrittore in forza del presente Contratto con qualunque proprio credito vantato verso il Sottoscrittore sia in forza di quanto previsto dal presente Contratto, sia in forza di quanto contemplato a termini di altri contratti eventualmente in essere fra le parti.

16 - Tutela dei dati personali.

Il Sottoscrittore, con la firma del presente Contratto dà atto di aver ricevuto l'informazione ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

17 - Reclami. Controversie. Arbitro Bancario Finanziario.

Ai sensi dell'art. 128-bis e delle relative norme attuative, eventuali reclami dovranno essere inviati per scritto all'indirizzo di COFIDIS S.A., Succursale italiana, 20134 Milano - Via G. Antonio Amadeo, 59 o tramite e-mail a: ufficio.reclami@cofidis.it. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto infondato, ovvero allo stesso non venga fornito riscontro entro 60 giorni dalla sua presentazione, il Sottoscrittore potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie (informazioni a riguardo sono presenti anche sul sito della Società www.cofidis.it e sul seguente indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it).

18 - Foro competente.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sul presente Contratto, in via esclusiva è competente il Foro di Milano.